

## CIRCOLARE AIPA/CR/16, 16 febbraio 1998

(urn:nir:autorita.informatica.pubblica.amministrazione:circolare:1998-02-16;16)

---

**Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione delle società di monitoraggio.**

---

AI RESPONSABILI DEI SISTEMI INFORMATIVI  
AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI  
CENTRALI DELLO STATO

e per conoscenza

AL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
AL CONSIGLIO DI STATO

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ALLA CORTE DEI CONTI

### 1 Premessa

L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio sui contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del citato decreto legislativo. Il medesimo articolo 13 consente alle amministrazioni l'affidamento del monitoraggio dei contratti a società specializzate, incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorità, a condizione che non risultino collegate con le imprese parti dei contratti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (rif. deliberazione n.13 dell'Adunanza del 30 settembre 1993, Circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo complessivo risulti, al netto di IVA, superiore ai 50 (cinquanta) miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validità pluriennale, superiore a 10 (dieci) miliardi di lire annui.

I criteri di iscrizione nell'elenco delle società di monitoraggio - di seguito indicati come criteri di qualificazione - sono stati inizialmente definiti con deliberazione n.11 del 30 settembre 1993 e successivamente resi noti con Circolare AIPA n.5 del 5 agosto 1994, in cui sono indicate le modalità per l'impostazione ed esecuzione delle attività di monitoraggio.

Con la presente circolare (resa disponibile anche sul sito internet dell'AIPA (<http://www.AIPA.it>) si descrive una nuova metodologia e si disciplina una nuova procedura di qualificazione delle società di monitoraggio, esplicitando i criteri e le modalità di iscrizione delle stesse nell'elenco di cui al richiamato art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993; criteri e modalità basati su regole semplici, obiettive e immediatamente verificabili, tali da assicurare la massima trasparenza ed imparzialità della procedura medesima.

Nella presente circolare vengono anche recepiti taluni principi contenuti nella legge 18 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo, nonché le indicazioni contenute nella norma ISO 9001:1994 (rif. paragrafo 6.2), relative alla valutazione dei subfornitori.

Un'analisi dell'applicazione dei precedenti criteri, eseguita sulla base dell'esperienza maturata nel periodo 1993 - 1997, ha evidenziato l'esigenza di rivedere i criteri medesimi con l'obiettivo di:

- individuare criteri che rafforzino i requisiti della indipendenza di giudizio ed accentuino il livello professionale delle società di monitoraggio;
- assicurare modalità di svolgimento del monitoraggio più aderenti agli specifici contratti da monitorare e maggiormente orientate alla direzione dei lavori, intesa come "*project management*".

I principi ispiratori della nuova metodologia e della nuova procedura di qualificazione sono i seguenti:

- ridurre a due i criteri di qualificazione, rafforzandone gli aspetti deontologici e professionali;
- definire le modalità di esecuzione dei processi di qualificazione, rinnovo periodico e revoca, rendendoli il più possibile oggettivi e di più semplice attuazione;
- rinnovare la "qualificazione" delle società di monitoraggio già in elenco, applicando, a far data dalla presente, il processo di rinnovo periodico, in conformità a quanto previsto dalla presente circolare.

## **2 La metodologia di qualificazione**

I nuovi criteri di qualificazione sono i seguenti:

### **a) Insussistenza di Cause di incompatibilità**

Ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, sussiste incompatibilità tra le attività di sviluppo e gestione di sistemi informativi - svolte sia nell'interesse e per conto della P.A. che per il mercato privato - e quelle di "*management consulting*", inerenti il settore dell'*information technology*: all'interno di queste ultime, si collocano sia il monitoraggio che le attività di realizzazione di studi di fattibilità, *project management*, *quality management*, *benchmarking*, *market research*, *training*. Una società di monitoraggio non può presentarsi, al contempo, come produttore e gestore di sistemi informativi e come consulente per la realizzazione di monitoraggi su progetti attuati da altri fornitori, con i quali si ponga in diretta concorrenza sul mercato dell'Information Technology per quanto attiene all'erogazione di servizi e alla gestione di sistemi informativi.

### **b) Capacità Tecnica**

È richiesta una adeguata capacità tecnica complessiva, che si espliciti in termini di: profonda conoscenza della contrattualistica in materia informatica, del *project management*, del *quality management*, del *software engineering*, dell'*information technology*. Tale capacità tecnica deve essere comprovata da organizzazione aziendale, competenza del *management* sui precedenti temi, dall'adozione di tecniche e metodiche di monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate, da rilevanti esperienze nella gestione di progetti di monitoraggio di dimensioni e complessità paragonabili a quelle riscontrate nei contratti di grande rilievo della P.A.

Le fasi di verifica previste sono tre, ciascuna propedeutica all'altra, di seguito elencate. Il superamento di una fase permette l'accesso alla successiva.

#### **I. Verifica della Completezza della Documentazione Richiesta**

Prerequisito per l'attivazione delle due fasi successive è la produzione, da parte della società aspirante alla qualificazione, della documentazione atta a consentire la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

#### **II. Verifica della insussistenza di cause di Incompatibilità**

Soltanto il riconoscimento che una società soddisfa il criterio di qualificazione di cui alla lettera a), cioè che non sussistono cause di incompatibilità per l'affidamento di attività

di monitoraggio, costituisce presupposto per la valutazione della sua capacità tecnica, come previsto al punto III.

### III. Verifica della Capacità Tecnica

Alla verifica della capacità tecnica si provvede applicando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.

La qualificazione e la conseguente iscrizione in elenco si ottiene superando tutte e tre le fasi di verifica. Nel caso in cui una fase di verifica non sia soddisfatta, la società viene esclusa dal prosieguo del processo di qualificazione e non è pertanto qualificata, né inserita in elenco.

#### **2.1 La verifica della completezza della documentazione richiesta**

La prima fase del procedimento tende ad accertare che la società candidata abbia prodotto tutta la documentazione necessaria per le verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle sei sezioni, di seguito descritte.

##### **I.A Dichiarazione di Insussistenza di Cause di Incompatibilità**

Con tale dichiarazione la società deve attestare:

- di non possedere quote azionarie di società che siano o siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero di possedere quote di partecipazione in tali società, indicandone l'entità;
- di non essere partecipata da società che siano state negli ultimi tre anni fornitrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare la composizione del pacchetto azionario, evidenziando le società partecipanti e le quote di partecipazione;
- di non partecipare a consorzi, raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) o gruppi europei d'interesse economico (GEIE), che siano o siano stati negli ultimi tre anni fornitori di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i consorzi, RTI o GEIE, cui la società partecipi o abbia partecipato negli ultimi tre anni, evidenziando la composizione di tali raggruppamenti, la definizione delle quote di partecipazione, la missione ed i clienti dei raggruppamenti;
- di non produrre e/o distribuire prodotti hw e/o sw, sviluppati in proprio (anche se distribuiti da terzi) o realizzati da terzi (rapporti di OEM, VAR, ecc.), di supporto ai servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, ovvero indicare i prodotti in questione, evidenziando la loro valenza, la loro diffusione e i principali acquirenti;
- di non aver erogato servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi negli ultimi tre anni, ovvero indicare le forniture effettuate, evidenziandone oggetto, committente, dimensione economica e caratteristiche tecnologiche;
- di impegnarsi a non partecipare, successivamente all'avvenuta qualificazione, a gare e/o trattative private per la fornitura di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per la P.A., ovvero indicare la tipologia di gare a cui sia interessata, indicandone oggetto ed amministrazione committente.

##### **I.B Documentazione di presentazione aziendale**

Dalla documentazione di presentazione aziendale devono evincersi le seguenti informazioni:

- missione aziendale, in termini di linee di business perseguite e di settori di mercato presidiati;
- organizzazione aziendale, in termini di organigramma, *management*, numero degli addetti e funzioni attribuite alle varie unità organizzative rappresentate.

##### **I.C Curricula**

Devono indicare con completezza i profili dei dipendenti che nella società assolvono compiti di particolare responsabilità tecnica, specificando titoli di studio, anni di esperienza, progetti e clienti, attestando la presenza di specifiche professionalità articolate nei seguenti settori:

- contrattualistica informatica: conoscenza degli aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalità di realizzazione di forniture di *outsourcing*; di contratti aventi per oggetto l'*information technology*;
- *project management*: in particolare, capacità di segmentazione dei progetti, di definizione degli obiettivi contrattuali, di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti; di sintesi e di *reporting*;
- *quality management*: conoscenza del complesso di norme ISO 9001, preferibilmente attestata da diplomi riconosciuti dall'EOQ (*European Organization for Quality*), esperienza documentata di esecuzione di *audit* di sistema e *audit* mirati, esperienze di *benchmarking*;
- *software engineering*: conoscenza dei cicli di vita del software, pratica delle metodologie e strumenti CASE di analisi, disegno, codifica e *testing*; esperienza di collaudi nei sistemi informativi automatizzati;
- *information technology*: vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche.

#### I.D Elenco degli incarichi

Devono essere elencati gli incarichi affidati alla società negli ultimi tre anni, dai quali si evincano:

- cliente, dimensione economica ed oggetto dell'incarico. Gli incarichi più significativi ai fini della qualificazione sono costituiti da interventi di *management consulting* di aziende di servizi, servizi di *project management* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, servizi di *quality management* e *quality certification* di aziende di servizi ad elevata automazione, realizzazione di *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi, realizzazione di studi di fattibilità;
- coordinate tecnologiche dell'incarico, caratteristiche dimensionali e qualitative dei sistemi informativi inerenti l'incarico.

#### I.E Esperienza di monitoraggio

Dovrà essere allegata almeno un'esperienza di monitoraggio, effettuato su un contratto di sviluppo e/o gestione di sistema informativo, che evidenzi:

- le caratteristiche del monitoraggio effettuato;
- il piano delle attività di monitoraggio;
- le misure prodotte;
- i contenuti delle relazioni periodiche e della relazione finale.

#### I.F Documentazione tecnica

Riguarda le metodologie e le tecniche di monitoraggio adottate, nonché le regole definite per la misura della produttività e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l'*information technology*. A titolo di esempio:

- certificazione di qualità ISO 9001 per linee di *business*, specificatamente riconducibili ad attività di monitoraggio o, in alternativa, di *management consulting* di aziende di servizi, *project management* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, *quality management* e *quality certification* di aziende di servizi ad elevata automazione, *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi;
- manuale di qualità o documentazione delle procedure, dei processi e degli strumenti afferenti l'esecuzione di attività di monitoraggio o, in alternativa, di *project management*, *configuration management*, *quality assurance* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, *benchmarking*, e *auditing* dei sistemi informativi; misura della produttività (Function Point, COCOMO, Mac Farland, ecc.) e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti l'*information technology*;
- *executive summary*, *overview* o *getting starting* delle metodologie adottate, sia proprietarie che di terze parti, descrizione dei documenti emessi nel corso del monitoraggio.

Tutte le dichiarazioni e la documentazione devono essere redatte su carta intestata e firmata dal legale rappresentante della società: in assenza di tale documentazione non si può procedere alla qualificazione. La mancanza di uno o più documenti tra quelli precedentemente descritti non comporta l'automatica esclusione dal procedimento di qualificazione. In tal caso, l'Autorità richiederà alla società la necessaria integrazione, fissando un termine ragionevole e con l'avvertenza che la qualificazione rimane nel frattempo sospesa. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, la società è esclusa dal procedimento di qualificazione, con provvedimento motivato dell'Autorità.

La verifica della completezza della documentazione si effettua sulla base del Modulo QSM/I (fornito in appendice 1) che sintetizza i documenti ed i loro contenuti permettendo di tracciarne la presenza o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti.

## **2.2 La verifica della insussistenza di cause di incompatibilità**

La seconda fase della metodologia riguarda la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità per l'esercizio dell'attività di monitoraggio. Tale verifica si basa sull'assunto che una società è compatibile con l'attività di monitoraggio solo se non si riscontri alcuna causa di esclusione:

- se soltanto una di tali cause di esclusione viene riscontrata, la società non può essere considerata compatibile con lo svolgimento di attività di monitoraggio. Pertanto, il procedimento di qualificazione si interrompe;
- se nessuna delle cause di esclusione viene riscontrata, la società considerata compatibile con l'esercizio dell'attività di monitoraggio viene sottoposta alla verifica successiva, riguardante la capacità tecnica.

Le cause di esclusione ai fini della verifica di compatibilità sono:

### **II.A Dichiarazione Non Veritiera**

Se la dichiarazione resa da una società è contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA (convenzioni di concessione, documentazione di partecipazione a gara, richieste di parere, contratti, atti esecutivi, documenti tecnici progettuali), la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

### **II.B Legami di Dipendenza non Marginali**

Nel caso che la dichiarazione resa da una società evidenzi collegamenti (la società possiede, è posseduta, partecipa) tra la società aspirante alla qualificazione e società produttrici di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, in misura superiore al 10% delle quote di riferimento dell'entità che possiede, è posseduta o a cui partecipi (consorzio, RTI, GEIE), la società stessa non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

### **II.C Erogazione di Servizi di Sviluppo di Ampia Dimensione**

Qualora la dichiarazione resa da una società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni evidenzino l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi, purché caratterizzata da una dimensione economica superiore all'1% di quella dei contratti di grande rilievo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

### **II.D Erogazione di Servizi di Sviluppo non Marginale**

Qualora la dichiarazione resa da una società e/o l'elenco degli incarichi ad essa conferiti negli ultimi tre anni evidenzino l'erogazione di servizi di sviluppo e gestione di sistemi informativi per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

### **II.E Vendita di Prodotti non Marginale**

Qualora la dichiarazione resa da una società evidenzi la vendita, diretta od indiretta, di prodotti hw e/o sw per una dimensione economica totale superiore al 5% di quella del fatturato annuale complessivo, la società non può essere qualificata. Nel caso di società già iscritta in elenco, la qualificazione viene revocata con provvedimento motivato dell'Autorità.

L'applicazione dei criteri di esclusione per incompatibilità con l'attività di monitoraggio si effettua mediante il Modulo QSM/II (fornito in appendice 1) che esprime sintetizzandoli i precedenti criteri sotto forma di domande permettendo di tracciarne la soddisfazione o meno. In caso di esclusione dalla qualificazione o revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, la società non potrà presentare domanda di riammissione all'elenco sino al superamento delle cause che ne hanno determinato l'esclusione per incompatibilità, e comunque non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

## 2.3 La verifica della capacità tecnica

La verifica della capacità tecnica - terza fase della metodologia di qualificazione - è basata sui seguenti elementi di valutazione:

### III.A Organizzazione aziendale ed esperienza del management

L'organizzazione aziendale e l'esperienza del *management* (inteso come insieme delle professionalità aziendali con incarichi di responsabilità) sono verificate nel presupposto che un insieme di pur elevate professionalità non è in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutta la società.

### III.B Processo, metodologie, strumenti, tecnologie utili al monitoraggio

Una consolidata esperienza nel monitoraggio deve generare un approccio strutturato, rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario, che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli *output* caratteristici.

### III.C Clienti, progetti, esperienze pregresse affini al monitoraggio

Si applica il principio che l'esperienza precedente consente una buona predizione della futura *performance*. Poiché esistono eccezioni a questo principio, la metodologia prevede di considerare sia le attuali capacità tecniche che particolari assetti organizzativi, utili per il loro miglioramento. Per quanto riguarda società presenti sul mercato da meno di tre anni, gli elementi di valutazione considerati in questa sezione non sono applicabili, ma ciò non compromette la possibilità di qualificarsi.

Una società candidata deve soddisfare pienamente tutti e tre i requisiti di valutazione sopra elencati. Per questo, la verifica della capacità tecnica si attua utilizzando una serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A queste domande si risponde sulla base delle informazioni contenute nel materiale documentale precedentemente descritto (documenti I.B, I.C, I.D, I.E, I.F); potrebbe essere altresì necessario pianificare, successivamente all'analisi della documentazione ricevuta, un incontro, da verbalizzare, con la società da qualificare. Le domande sono organizzate in liste numerate (o *check-list*) in corrispondenza degli argomenti III.A, III.B, III.C, sopra esposti. Una domanda può riferirsi ad aspetti già trattati dalla precedente ed essere quindi condizionata alla risposta fornita a quest'ultima domanda. Può quindi verificarsi il caso di una domanda non applicabile a seguito della risposta data alla precedente: in tal caso la domanda viene saltata.

Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della *check-list* QSM/III.C "Clienti, progetti, esperienze pregresse".

Le *check-list* sono esaustivamente descritte dai moduli QSM/III.A, QSM/III.B, QSM/III.C (forniti in appendice 1). Tutte le domande ammettono solo due risposte:

- SI/NO;
- soddisfazione di una diseguaglianza del tipo " $\geq X$ " o " $< X$ ", dove X è il valore soglia da soddisfare, rispettivamente indicata come OK o KO.

Le risposte alle domande contenute nelle *check-list* sono valutate come segue:

- ad ogni risposta è associato un valore che può essere +1, 0, -1;
- se una risposta descrive una caratteristica ritenuta standard per il monitore ideale, il punteggio è 0;
- se una risposta descrive una condizione migliorativa rispetto allo standard, il punteggio associato è +1;
- se una risposta descrive una manchevolezza rispetto allo standard, il punteggio associato è -1.



L'insieme delle domande e delle risposte standard, valutate zero, traccia l'*identikit* del monitore ritenuto di piena soddisfazione per l'affidamento del monitoraggio di contratti di grande rilievo. Il punteggio ricevuto misura la deviazione della valutazione effettuata rispetto allo standard predefinito.

Gli intervalli di valori ammessi per i diversi elementi di valutazione non sono simmetrici. Gli scostamenti verso prestazioni migliorative rispetto allo standard adottato (valori positivi) sono minori degli analoghi scostamenti (valori negativi) verso situazioni peggiorative. Questo risponde all'opportunità di scegliere come standard di riferimento un livello di capacità tecnica elevato.

La tabella seguente descrive il numero di domande ed i punteggi, massimo e minimo, conseguibili per ciascuno degli argomenti considerati.

Argomento	N° di domande	Punteggio massimo	Punteggio minimo
III.A Organizzazione Aziendale ed Esperienza del Management	18	+5	-13
III.B Processo, Metodologie, Strumenti, Tecnologie	13	+3	-10
III.C Clienti, Progetti, Esperienze Pregresse	8	+2	-6

La metodologia di verifica della capacità tecnica si basa sull'assunto che una società è adeguata, sotto tale profilo, solo se non scatena un criterio di esclusione. Per criteri di esclusione per inadeguata capacità tecnica si intendono i limiti inferiori al punteggio realizzato nell'applicazione delle *check-list*, considerati accettabili per i tre aspetti considerati:

III.A Organizzazione aziendale ed esperienza del management

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.A è  $< -2$  (inferiore a meno due) la società non può essere qualificata.

III.B Processo, metodologie, strumenti, tecnologie, utili al monitoraggio

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.B è  $< -1$  (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

III.C Clienti, progetti, esperienze pregresse affini al monitoraggio

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.C è  $< -1$  (inferiore a meno uno) la società non può essere qualificata.

Se la società è presente sul mercato da meno di tre anni, si applica esclusivamente la domanda n. 1 della *check-list* QSM/III.C "Clienti, progetti, esperienze pregresse". Il punteggio conseguito è, in questo caso, uguale a  $-1$  (meno uno) e la società può essere qualificata.

Rispetto ai tre criteri di esclusione esposti, si possono verificare i seguenti casi:

- una società perfettamente aderente allo standard è valutata, sommando i valori di tutte le risposte alle domande per ciascun aspetto considerato, esattamente zero ( $A = 0$ ,  $B = 0$ ,  $C = 0$ ); in tal caso la società non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società superiore allo standard (ad esempio  $A = 1$ ,  $B = 1$ ,  $C = 1$ ), a maggior ragione, non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società leggermente insufficiente rispetto allo standard anche nei limiti previsti dai criteri di esclusione (ad esempio  $A = -2$ ,  $B = -1$ ,  $C = -1$ ), è ancora ritenuta adeguata dal punto di vista della capacità tecnica; anch'essa non soddisfa nessun criterio di esclusione ed è pertanto qualificata;
- una società nettamente insufficiente rispetto anche ad un solo aspetto (ad esempio  $A = +1$ ,  $B = +1$ ,  $C = -2$ ) soddisfa almeno uno dei criteri di esclusione; nel caso dell'esempio considerato, il criterio C. Per tale motivo, la società non sarà qualificata per inadeguatezza della capacità tecnica, anche se la somma algebrica complessiva di A, B, C è uguale a 0 (zero).

In caso di esclusione dalla qualificazione o revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, la società non potrà presentare domanda di riammissione in

elenco sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione per inadeguata capacità tecnica, e comunque non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.  
Sulla base dell'applicazione delle liste di domande e dei criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata, è possibile compilare il modulo QSM/III (fornito in appendice 1) che riassume le risultanze della verifica delle capacità tecniche.

### **3 La procedura di qualificazione**

La qualificazione di una società ha una validità temporale predefinita per un triennio, successivamente estensibile di triennio in triennio, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dai criteri di qualificazione.

La qualificazione può essere revocata, qualora emergano risultanze oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione già precedentemente applicati. Per tale ragione la procedura di qualificazione, coerente con la metodologia presentata nel paragrafo precedente, è compiutamente descritta da tre processi, che si attivano autonomamente uno dall'altro, come di seguito descritto:

- Processo di qualificazione di una nuova società ed iscrizione in elenco

Il processo è attivato sulla base di una specifica richiesta formale da parte della società che intende farsi qualificare. Il processo si può concludere: a) con la qualificazione della società ed iscrizione nell'elenco; b) con la dichiarazione di incompatibilità della società ad effettuare attività di monitoraggio; c) con la sua non qualificazione per mancanza o insufficienza di capacità tecnica. In questi ultimi due casi, la società non potrà presentare domanda di ammissione all'elenco sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

- Processo di rinnovo periodico della qualificazione di una società già inclusa in elenco

La qualificazione di una società deve essere confermata periodicamente ogni triennio. Dopo tre anni dall'avvenuta qualificazione, si attiva a cura dell'Autorità il processo di rinnovo della qualificazione. Questo processo prevede esclusivamente la verifica della compatibilità della società con lo svolgimento di attività di monitoraggio: si presuppone infatti che la capacità tecnica, ove precedentemente verificata, sia mantenuta e non debba essere sottoposta a riesame. Il processo si può concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e cancellazione dall'elenco. In quest'ultimo caso la società non potrà presentare domanda di riammissione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

- Processo di revoca della qualificazione ad una società qualificata ed esclusione dall'elenco

Mentre il rinnovo della qualificazione è un processo che si attiva a cadenza temporale prefissata, indipendentemente da specifiche concomitanze, particolari condizioni possono indurre l'Autorità ad attivare il processo di revoca della qualificazione. I problemi alla base dell'attivazione di detto processo possono riguardare: sia una sopravvenuta causa di incompatibilità con lo svolgimento di attività di monitoraggio a seguito di mutati assetti della proprietà, di alleanze e partnership, della realizzazione di contratti di sviluppo e gestione di sistemi; sia mutamenti intervenuti nelle capacità tecniche sulla base delle risultanze prodotte dai monitoraggi osservati. Il processo si può concludere: a) con il mantenimento della qualificazione; b) con la revoca della stessa e la cancellazione dall'elenco. In quest'ultimo caso, la società non potrà presentare domanda di riammissione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.



La scelta di supportare la qualificazione con i tre processi precedentemente delineati comporta che una società qualificata deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, pena l'esclusione dall'elenco, rispondendo nel tempo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione esposti.

I processi e le attività elementari che li compongono costituiscono i passi successivi di un'istruttoria realizzata sotto la responsabilità dell'Area Monitoraggio e Verifiche dell'Autorità e sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all'Autorità.

I momenti decisionali previsti all'interno dei processi, da attuarsi sulla base delle risultanze istruttorie, avvengono in sede di riunione dell'Organo collegiale, sulla base di un contraddittorio tra un relatore ed un controrelatore, anch'esso nominato in seno all'Autorità. Ai sensi della legge 18 agosto 1990, n. 241, (rif. Capo I.2.2), recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", tutti i processi inerenti la procedura di qualificazione hanno termine entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda di qualificazione (procedimento ad iniziativa di parte).

#### **4 La gara di assegnazione di un contratto di monitoraggio**

L'aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, di regola, avviene in base ad una procedura concorsuale – salvo i casi in cui è ammesso il ricorso alla trattativa privata - da svolgersi ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi. A tale procedura possono chiedere di partecipare sia società già iscritte in elenco, sia società non ancora qualificate; tuttavia, l'eventuale aggiudicazione di un contratto di monitoraggio, da parte della pubblica amministrazione, ad una società non ancora qualificata non comporta l'automatica iscrizione di detta società nell'elenco delle società qualificate.

Gli atti di gara (bando di gara, lettera di invito, schema di contratto, capitolato tecnico o capitolato d'onori) devono conformarsi integralmente alla metodologia di qualificazione sopra rappresentata, in modo da consentire alla Commissione di gara analisi equivalenti a quelle descritte nella presente circolare nei confronti delle società non in elenco.

L'avvenuta qualificazione semplifica le procedure di gara, a vantaggio delle società e delle amministrazioni appaltanti, consentendo alle società già qualificate di non produrre, tra i documenti di gara richiesti, quelli volti a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione (documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F).

Poiché una società già qualificata non è tenuta a ripresentare tutta la documentazione richiesta in fase di qualificazione, la Commissione di gara è esonerata dall'obbligo di valutare la compatibilità con le attività di monitoraggio, nonché le capacità tecniche di una società iscritta in elenco che partecipa a una gara. A tale proposito, in ogni gara per l'affidamento di contratti di monitoraggio dovranno osservarsi - con salvezza dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale - le seguenti istruzioni:

- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno richiedere l'iscrizione nell'elenco delle società qualificate o, in alternativa, la presentazione dei documenti di riscontro già descritti (documenti I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F). In tal caso, la mancanza anche di un solo documento tra quelli richiesti comporterà l'esclusione dalla gara;
- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno stabilire l'esclusione dalla gara per le società cui l'Autorità abbia rifiutato o revocato la qualificazione, salvo che nel frattempo siano venute a cessare le cause che avevano determinato il rifiuto o la revoca della qualificazione stessa o siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento dell'Autorità;
- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dichiarino la insussistenza nei loro confronti di cause di incompatibilità ovvero che siano incorse o incorrano in cause di esclusione per incompatibilità, da precisarsi ai sensi della presente circolare. Per le società qualificate, il requisito della compatibilità con attività di monitoraggio risulterà automaticamente soddisfatto. La Commissione di gara dovrà farsi carico della verifica della insussistenza di cause di incompatibilità delle società non qualificate, applicando i criteri di esclusione per incompatibilità di cui al paragrafo 2.2 della presente circolare (criteri II.A, II.B, II.C, II.D, II.E);

- il bando di gara e/o la lettera di invito dovranno prevedere l'esclusione dalla gara per le società che non dimostrino una capacità tecnica adeguata , ovvero che siano incorse o incorrano in cause di esclusione per capacità tecnica inadeguata, da precisarsi ai sensi della presente circolare. Per le società qualificate, l'adeguatezza delle capacità tecniche risulterà automaticamente soddisfatta. La Commissione di gara dovrà farsi carico della verifica delle capacità tecniche delle società non qualificate, applicando i criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata di cui al paragrafo 2.3 della presente circolare (criteri III.A, III.B, III.C) e le *check-list* di cui all'appendice I (Moduli QSM/III.A, QSM/III.B, QSM/III.C).

Il Presidente: REY

#### **Appendice I – Modulistica**

#### **Appendice II - Definizioni**

#### **Appendice III – Prescrizioni ISO 9000**